

PROVINCIA DI ANCONA

COMUNE DI JESI

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ in data __/__/____.

Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 – FINALITÀ DEL SERVIZIO E CRITERI GENERALI	3
Art. 2 – DESTINATARI DEL SERVIZIO	3
 TITOLO II – ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO	4
Art. 3 – ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO SCOLASTICO CON SCUOLABUS	4
Art. 4 – PIANO ANNUALE DI TRASPORTO SCOLASTICO	5
Art. 5 – ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO SCOLASTICO CON BUS NAVETTA	6
Art. 6 – UTILIZZO DEGLI SCUOLABUS PER ATTIVITA' SCOLASTICHE ED EXTRA SCOLASTICHE	7
 TITOLO III – ACCESSO AL SERVIZIO	7
Art. 7 – ISCRIZIONE E CONFERMA AL SERVIZIO	7
Art. 8 – AMMISSIONE AL SERVIZIO	9
Art. 9 – RINUNCIA AL SERVIZIO	9
Art. 10 – TARIFFE E MODALITA' DI PAGAMENTO	10
Art. 11 – ESONERI E RIDUZIONI TARIFFARIE	11
Art. 12 – RECUPERO CREDITI E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO	11
 TITOLO IV – NORME DI COMPORTAMENTO E SANZIONI	12
Art. 13 – COMPORTAMENTO DEGLI/LLE ALUNNI/E E RESPONSABILITÀ GENITORIALE	12
Art. 14 – SANZIONI	13
Art. 15 - ACCOMPAGNATORI E AUTISTI	13
 TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI	14
Art. 16 - QUALITA' DEL SERVIZIO E MONITORAGGIO	14
Art. 17 – DATI PERSONALI E PARTICOLARI	14
Art. 18 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E NORME FINALI	15

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – FINALITÀ DEL SERVIZIO E CRITERI GENERALI

1. Il servizio di trasporto scolastico è finalizzato ad agevolare l'assolvimento dell'obbligo scolastico e a concorrere a rendere effettivo il diritto allo studio, facilitando l'accesso e la frequenza degli/delle alunni/e residenti nel Comune di Jesi alle scuole di competenza.
2. Il servizio improntato a criteri di economicità, efficacia ed efficienza, è realizzato dal Comune di Jesi nell'ambito delle proprie competenze, in base alla normativa vigente a livello nazionale e regionale, compatibilmente con le previsioni annuali di bilancio dell'Ente.
3. Il servizio di trasporto scolastico viene erogato nelle forme e nei modi stabiliti dall'Amministrazione comunale sulla base dell'attuale normativa, nonché sulla base del numero dei richiedenti e del relativo luogo di residenza e frequenza scolastica, compatibilmente con i percorsi stabiliti all'inizio di ogni anno scolastico.
4. Il presente Regolamento stabilisce le modalità di erogazione del servizio di trasporto scolastico e la contribuzione a carico delle famiglie per gli/le alunni/e che ne usufruiscono.

Art. 2 – DESTINATARI DEL SERVIZIO

1. Il servizio di trasporto scolastico, svolto con Scuolabus, è rivolto agli/alle alunni/e residenti nel Comune di Jesi, iscritti alle scuole dell'infanzia e primarie della Città, che distano dalla sede scolastica di competenza oltre 1,5 Km.
2. Il servizio è altresì rivolto agli/alle alunni/e, iscritti alle scuole secondarie di primo grado, residenti nelle zone extraurbane del Comune di Jesi e nelle zone della Città che distano oltre 1,5 km dalla scuola di competenza, qualora le stesse non siano servite dal trasporto urbano in orari compatibili con quelli scolastici.
3. Il servizio di trasporto scolastico, una volta soddisfatte tutte le domande degli/delle alunni/e residenti di cui ai commi 1 e 2, potrà, essere erogato anche ad altri/e alunni/e, non aventi diritto, alle seguenti condizioni elencate in ordine di priorità:
 - alunni non residenti che abitino in zone di confine già servite, qualora nel Comune di residenza manchi la corrispondente scuola e ci sia disponibilità di posti sullo scuolabus interessato;
 - alunni residenti nel Comune di Jesi che distano dalla scuola di competenza meno di 1,5 km purché: vi sia disponibilità di posti sugli scuolabus che percorrono le zone interessate, rispettino il percorso già stabilito per le rispettive scuole di competenza, siano rispettati i tempi di permanenza sullo scuolabus degli/delle alunni/e aventi diritto;

- alunni non residenti che abitino in zone di confine già servite, che pur avendo la scuola nel proprio Comune, scelgano di iscriversi ad altra scuola e ci sia disponibilità di posti sullo scuolabus interessato.
4. Al fine di ottimizzare l'uso dei mezzi e di contenere i costi gravanti sulla fiscalità generale, potranno infine essere valutate eventuali domande di alunni/e residenti che abbiano scelto una scuola diversa da quella di competenza territoriale purché ci sia disponibilità di posti sullo scuolabus che effettua il percorso verso la scuola interessata e purché vengano rispettati il percorso e le fermate già definiti.
 5. L'Amministrazione comunale, in caso di necessità che comportino il trasferimento temporaneo degli/delle alunni/e di una scuola da una zona all'altra della Città, o nel caso la scuola sia ubicata in zone della Città a traffico limitato (ZTL), può estendere il servizio di trasporto, anche con bus navetta, a tutta la popolazione scolastica coinvolta.

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

Art. 3 – ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO SCOLASTICO CON SCUOLABUS

1. Il Servizio di Trasporto Scolastico è gestito dall'Amministrazione comunale. La gestione operativa del trasporto può essere svolta in economia o mediante contratto di affidamento a terzi.
2. Il servizio di trasporto scolastico svolto con Scuolabus si espleta dalla fermata, regolarmente istituita, alla scuola frequentata e viceversa. Nelle zone urbane della Città, gli/le alunni/e saranno prelevati/e e rilasciati/e nei punti di raccolta stabiliti annualmente. Nelle zone extraurbane gli/le alunni/e saranno prelevati/e e rilasciati/e sulla strada comunale/provinciale principale che si incrocia con la strada privata di residenza, ad eccezione dei casi in cui, raggiungendo il capolinea, si abbia la necessità di inversione del mezzo. In tal caso l'alunno è prelevato e rilasciato in prossimità della propria abitazione.
3. Le fermate e gli orari stabiliti ad inizio anno per ogni alunno/a dovranno essere categoricamente rispettati.
4. I percorsi, gli orari e le fermate sono stabiliti annualmente nel Piano di Esercizio del trasporto scolastico, elaborato dal Comune di Jesi in collaborazione con l'eventuale Gestore del trasporto. Il Piano sarà stabilito tenendo conto che gli/le alunni/e dovranno giungere alla scuola di destinazione almeno 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e dovranno essere prelevati dalla scuola non oltre i 5 minuti successivi al termine delle lezioni. Qualora per esigenze organizzative, gli orari di arrivo agli Istituti Scolastici o di partenza dagli stessi siano antecedenti o posticipati rispetto a quelli di accoglienza/permanenza stabiliti e gestiti dalle scuole, l'Amministrazione

comunale si impegna ad organizzare, in collaborazione con le scuole interessate, un servizio di assistenza prescolastica/postscolastica nelle scuole, al fine di garantire la sicurezza degli/delle alunni/e interessati. I punti di salita e di discesa saranno programmati in modo da ridurre al minimo la distanza da percorrere tra la fermata e l'abitazione, limitando al minimo gli attraversamenti pedonali e comunque sulla base delle esigenze di funzionalità, economicità, efficacia ed efficienza del servizio.

5. Il servizio di trasporto scolastico sarà organizzato e garantito nel rispetto del vigente stradario scolastico comunale. Il servizio sarà altresì garantito nei confronti degli alunni per i quali venga applicato il "Patto scuola", sottoscritto tra l'Amministrazione comunale e gli Istituti Comprensivi della Città, per operare una equilibrata distribuzione degli alunni stranieri nelle scuole cittadine. L'Amministrazione comunale inoltre - su richiesta della scuola di competenza interessata - si impegna a valutare, compatibilmente con i vincoli organizzativi e di bilancio, la possibilità di prestare il servizio, a favore degli/delle alunni/e che per mancanza di posti disponibili nella scuola di competenza dovranno iscriversi in altre Scuole del medesimo Istituto comprensivo o, subordinatamente, in Scuole di altri Istituti comprensivi, che abbiano posti disponibili per l'iscrizione alle stesse.
6. I percorsi, le fermate e gli orari vengono resi noti prima dell'inizio dell'anno scolastico attraverso la pubblicazione del Piano di Esercizio del Trasporto Scolastico nel sito del Comune di Jesi. Eventuali modifiche e/o aggiornamenti del piano per motivate esigenze tecnico-organizzative, dopo l'inizio dell'anno scolastico, saranno pubblicate nel medesimo sito comunale e comunicate agli utenti direttamente interessati attraverso i canali istituzionali di comunicazione con i cittadini.
7. In caso di ingressi scolastici posticipati e uscite scolastiche anticipate per assemblee sindacali, scioperi parziali del personale docente e non, motivi straordinari o urgenti (ad es. formazione di ghiaccio sulle strade, improvvise ed abbondanti nevicate, eventi calamitosi ecc.) non può essere assicurato il normale servizio di trasporto scolastico.
8. In caso di abbondanti nevicate o di altre calamità naturali che si verifichino durante l'orario scolastico, il servizio di trasporto per il rientro a casa è sospeso e pertanto sarà cura ed onere della famiglia provvedere al rientro del/la proprio/a figlio nella propria abitazione. L'Amministrazione comunale provvederà a darne adeguata comunicazione ed informazione attraverso i canali istituzionali di comunicazione con i cittadini.

Art. 4 – PIANO ANNUALE DI TRASPORTO SCOLASTICO

1. Il Piano di esercizio annuale di trasporto scolastico è elaborato di norma lungo i percorsi, con le fermate e gli orari individuati nell'anno scolastico precedente, fatta salva la possibilità di adeguamento e/o di modifica dello stesso sulla base delle necessità ed esigenze che dovessero

presentarsi di anno in anno.

2. Entro il mese di maggio di ogni anno, l'Amministrazione comunale richiederà formalmente alle Dirigenze degli Istituti comprensivi, l'articolazione oraria dell'attività didattica dei vari plessi scolastici e ogni ulteriore notizia ritenuta necessaria e/o utile ai fini dell'elaborazione piano di esercizio annuale relativo all'anno scolastico successivo.
3. Il Piano annuale viene elaborato sulla base delle richieste di iscrizione al servizio presentate dagli interessati entro il termine del 30 giugno precedente l'anno scolastico di riferimento, tenendo conto delle richieste presentate, dei bacini d'utenza, del calendario scolastico, dell'orario di funzionamento dei plessi scolastici, del tempo di permanenza sui mezzi e della disponibilità dei mezzi. I percorsi degli scuolabus sono stabiliti sulla base delle richieste degli utenti aventi diritto di cui ai commi 1 e 2 del precedente articolo 2 "Destinatari del Servizio".
4. Prima dell'inizio dell'anno scolastico, l'Amministrazione comunale comunica formalmente alle Dirigenze degli Istituti Comprensivi interessati il piano di esercizio annuale di trasporto scolastico e l'elenco degli/delle alunni/e ammessi al servizio.

Art. 5 – ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO SCOLASTICO CON BUS NAVETTA

1. Nei casi previsti al precedente art. 2 c. 5, l'Amministrazione comunale può stabilire di organizzare un servizio di trasporto scolastico con bus navetta a favore della popolazione scolastica della scuola coinvolta.
2. Il servizio è svolto con bus navetta e si espleta dalla fermata, regolarmente istituita, alla scuola frequentata e viceversa.
3. La fermata di partenza e la/e fermata/e di arrivo stabilite ad inizio anno per ogni alunno/a, dovranno essere categoricamente rispettati.
4. I percorsi, gli orari e le fermate sono stabiliti annualmente nel Piano di esercizio del trasporto scolastico di cui al precedente articolo 4 e vengono resi noti prima dell'inizio dell'anno scolastico attraverso la pubblicazione del Piano nel sito del Comune di Jesi.
5. In caso di ingressi scolastici posticipati e uscite scolastiche anticipate per assemblee sindacali, scioperi parziali del personale docente e non, motivi straordinari o urgenti (ad es. formazione di ghiaccio sulle strade, improvvise ed abbondanti nevicate, eventi calamitosi ecc.) non può essere assicurato il normale servizio di trasporto scolastico.
6. In caso di abbondanti nevicate o di altre calamità naturali che si verifichino durante l'orario scolastico, il servizio di trasporto per il rientro a casa è sospeso e pertanto sarà cura ed onere della famiglia provvedere al rientro del/la proprio/a figlio nella propria abitazione. L'Amministrazione comunale provvederà a darne adeguata comunicazione ed informazione attraverso i canali istituzionali di comunicazione con i cittadini.

Art. 6 – UTILIZZO DEGLI SCUOLABUS PER ATTIVITA' SCOLASTICHE ED EXTRA SCOLASTICHE

1. Compatibilmente con i mezzi a disposizione e con gli orari dei percorsi già stabiliti e nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e dalla relativa circolare ministeriale 11 marzo 1997, N. 23, il servizio di trasporto con Scuolabus può essere svolto all'interno del territorio comunale per attività didattiche, autorizzate dal Dirigente scolastico, al di fuori della scuola o per uscite programmate di carattere istituzionale organizzate dagli Uffici comunali del Comune di Jesi in collaborazione con le Scuole.
2. Entro il mese di settembre di ogni anno l'Ufficio comunale competente comunica alle Dirigenze degli Istituti Comprensivi il numero complessivo delle uscite didattiche e il calendario della programmazione per ogni Istituto comprensivo. In caso di affidamento a terzi del servizio di trasporto, il calendario della programmazione per ogni Istituto comprensivo, previo nulla osta dell'ufficio comunale competente, sarà inviato direttamente dal Gestore operativo del trasporto.
3. Le uscite didattiche si svolgeranno, di norma, nel periodo ottobre-giugno di ogni anno scolastico e potranno essere effettuate: alle sedi degli Istituti culturali cittadini (a titolo meramente esemplificativo: biblioteca comunale, biblioteca dei ragazzi, musei civici, teatro comunale, teatro Ragazzi), alle sedi istituzionali del Comune di Jesi o in siti ambientali quali - ad esempio - l'Oasi di Ripabianca.
4. Sulla base del calendario della programmazione di cui al comma 2, entro il mese di ottobre di ogni anno, le Dirigenze scolastiche si impegnano a comunicare all'ufficio comunale competente del Comune di Jesi la suddivisione per Scuole/classi delle uscite didattiche stabilite per l'intero Istituto comprensivo.
5. Le richieste di ogni singola uscita didattica, con l'indicazione del numero dei partecipanti, dei luoghi di destinazione e degli orari, deve pervenire al Comune di Jesi o al Gestore operativo del servizio, in caso di affidamento a terzi del trasporto, almeno 10 gg. prima della data di interesse.
6. Non sono consentite uscite didattiche o istituzionali al di fuori del territorio comunale, fatta salva la possibilità, in casi del tutto eccezionali, di preventiva autorizzazione da parte del competente ufficio comunale.

TITOLO III – ACCESSO AL SERVIZIO

Art. 7 – ISCRIZIONE E CONFERMA AL SERVIZIO

1. Per accedere al servizio di trasporto scolastico è necessario presentare domanda di iscrizione al servizio esclusivamente in modalità *on line*, tramite Portale dei Servizi telematici entro il 30 giugno

precedente l'anno scolastico di riferimento.

2. La domanda di iscrizione ha validità annuale per l'anno scolastico di riferimento e va presentata per la prima annualità di ogni ciclo scolastico: infanzia, primaria, secondaria di I grado e in caso di richiesta del servizio per la prima volta negli anni scolastici successivi alla prima annualità di ogni ciclo scolastico.
3. L'iscrizione al Servizio per gli anni scolastici successivi del medesimo ciclo scolastico, dell'alunno/a che ha usufruito del servizio nell'anno scolastico precedente, deve essere confermata annualmente, esclusivamente in modalità *on line*, tramite Portale dei Servizi telematici, compilando la richiesta di conferma entro il 28 febbraio precedente l'anno scolastico di riferimento.
4. La domanda di iscrizione o la richiesta di conferma di iscrizione, inviata con modalità differenti da quanto stabilito nel presente regolamento, non sarà ritenuta valida e sarà archiviata definitivamente.
5. La domanda di iscrizione o la richiesta di conferma di iscrizione deve essere presentata annualmente per tutti gli/le alunni/e, compresi gli/le alunni/e individuati dalle Istituzioni come beneficiari del "patto scuola" e gli/le alunni/e in possesso di certificazione di cui agli articoli 3 e 4 della L. 104/1992, sia per il trasporto con Scuolabus, sia per il trasporto con bus navetta.
6. La domanda di iscrizione o la richiesta di conferma di iscrizione può essere presentata per il servizio di andata e ritorno o per il servizio di sola andata o di solo ritorno.
7. L'accoglimento della domanda di iscrizione o della richiesta di conferma di iscrizione sia per il trasporto con scuolabus, sia per il trasporto con bus navetta, è subordinato al rispetto dei criteri e delle norme contenute nel presente Regolamento e alla regolarità dei pagamenti pregressi per tutti i servizi scolastici degli/delle alunni/e appartenenti al medesimo nucleo familiare.
8. Con la sottoscrizione digitale della domanda o della richiesta di conferma del servizio, il genitore o l'esercente la potestà genitoriale dichiara:
 - che la richiesta è stata effettuata in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale, che richiedono il consenso di entrambi i genitori;
 - di accettare incondizionatamente le modalità di funzionamento del servizio e le norme contenute nel presente regolamento;
 - di essere consapevole che il servizio potrà subire variazioni di orario per cause non dipendenti dall'Amministrazione Comunale e pertanto che non avrà nulla a pretendere o recriminare in caso di ritardi;
 - nel caso di trasporto di alunni/e delle Scuole dell'infanzia e primaria: di essere presente, anche tramite delega a persona adulta, nel luogo e orario di fermata dello scuolabus al momento del ritorno da scuola;
 - nel caso di trasporto di alunni/e della scuola secondaria di I grado: di essere presente, anche tramite delega a persona adulta, nel luogo e orario di fermata del mezzo al momento del ritorno da scuola o di aver autorizzato il proprio figlio/a ad usufruire in modo autonomo del servizio di

trasporto scolastico senza la presenza del genitore o di un adulto delegato.

- di autorizzare l'Autista a prelevare e riportare l'alunno/a nei punti di fermata e negli orari stabiliti annualmente nel piano di esercizio del trasporto scolastico;
- di impegnarsi al pagamento del servizio entro le scadenze previste;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati dichiarati.

9. La comunicazione di accoglimento della domanda di iscrizione/richiesta di conferma di iscrizione, avviene mediante pubblicazione dell'elenco delle domande/richieste, identificate con il numero di protocollo, sul sito internet del Comune di Jesi. La pubblicazione ha valore di notifica.

10. La comunicazione di mancato accoglimento della domanda di iscrizione/richiesta di conferma viene effettuata individualmente.

11. Dopo l'inizio dell'anno scolastico, il Portale dei Servizi telematici per la presentazione delle domande di iscrizione o delle richieste di conferma del servizio, viene riaperto per consentire la presentazione di eventuali domande tardive e/o eventuali domande per esigenze familiari sopraggiunte nel corso dell'anno scolastico.

12. Le domande di iscrizione/richiesta di conferma tardive, oltre a soggiacere alle medesime condizioni delle iscrizioni/richieste di conferma presentate nei termini, sono subordinate alla compatibilità della domanda/richiesta con i percorsi e le fermate già stabilite nel piano annuale di trasporto scolastico. L'accoglimento della domanda/richiesta di conferma di iscrizione viene effettuata individualmente.

13. Qualsiasi variazione di dati dopo l'accoglimento della domanda/richiesta di conferma del servizio comporta la necessità di presentare una nuova domanda/richiesta di conferma del servizio.

Art. 8 – AMMISSIONE AL SERVIZIO

1. L'ammissione al servizio di trasporto scolastico con scuolabus è subordinata al pagamento anticipato della prima rata della tariffa relativa al periodo settembre-dicembre dell'anno scolastico di riferimento.
2. Il mancato pagamento della tariffa entro il termine indicato dall'Amministrazione comunale, comporta la mancata ammissione al servizio fino a quando non risulterà regolarizzato il pagamento relativo.
3. Qualora il servizio di trasporto venga svolto mediante contratto di affidamento a terzi, l'Amministrazione comunale si impegna a comunicare, entro il 31 agosto di ogni anno, l'elenco degli alunni/e ammessi/e al servizio.

Art. 9 – RINUNCIA AL SERVIZIO

1. La rinuncia al servizio di trasporto sia con scuolabus che con bus navetta, deve essere

comunicata dal genitore o esercente la potestà genitoriale esclusivamente in modalità *on line*, tramite il Portale dei Servizi telematici. La comunicazione effettuata dal genitore o l'esercente la potestà genitoriale, direttamente al personale scolastico, all'Accompagnatore presente sullo scuolabus o all'Autista del mezzo, non è idonea né agli effetti della sospensione del servizio né per l'esonero dal pagamento dello stesso.

2. La rinuncia non può essere retroattiva e comporta il pagamento del servizio fino alla fine del mese nel corso del quale è comunicata la rinuncia.
3. La comunicazione di rinuncia, una volta presentata, ha validità per tutto il restante periodo dell'anno scolastico e l'iscrizione al servizio potrà essere presentata soltanto per l'anno scolastico successivo.
4. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di valutare eventuali casi di particolare gravità, debitamente documentati, per l'eventuale riconoscimento di una sospensione temporanea del servizio.

Art. 10 – TARIFFE E MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Il servizio di trasporto scolastico con scuolabus è un servizio a domanda individuale, soggetto alla contribuzione da parte degli utenti secondo le tariffe stabilite annualmente con deliberazione di Giunta comunale.
2. Le tariffe hanno carattere forfettario e vanno corrisposte indipendentemente dal numero delle corse effettuate o dall'effettivo utilizzo del servizio.
3. Le tariffe sono differenziate in base alla tipologia di servizio e alunni/e destinatari del servizio:
 - a) Corsa Duplice di andata e ritorno alunni/e scuola dell'infanzia;
 - b) Corsa Duplice di andata e ritorno alunni/e scuola primaria e scuola secondaria di I grado;
 - c) Corsa Semplice di solo andata o di solo ritorno alunni/e scuola dell'infanzia;
 - d) Corsa Semplice di solo andata o di solo ritorno alunni/e scuola primaria e scuola secondaria di I grado;
 - e) Corsa Semplice di solo ritorno alunni/e scuola primaria e scuola secondaria di I grado che effettuano un solo rientro settimanale.
4. Le tariffe vanno corrisposte in due rate anticipate: la 1^a, relativa al periodo Settembre/Dicembre, da versare prima dell'inizio dell'anno scolastico, la 2^a, relativa al periodo Gennaio/Giugno, da versare entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento. Gli avvisi di pagamento saranno emessi rispettivamente: entro il mese precedente l'inizio dell'anno scolastico per la 1^a rata, entro il mese di novembre dell'anno scolastico di riferimento per la 2^a rata.
5. Le tariffe sono emesse a nome del genitore/tutore richiedente il servizio e vanno corrisposte mediante pagamento dell'avviso PagoPA o altro strumento di pagamento tracciabile indicato dall'A.C, inviato all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda/richiesta di conferma del servizio.

6. Il mancato ricevimento dell'avviso di pagamento per indisponibilità della casella di posta elettronica (indirizzo non più attivo, malfunzionamento, casella piena) o per qualsiasi altra motivazione, non esonera l'utente dal pagamento del servizio entro la scadenza prevista. Qualora l'Amministrazione comunale dovesse utilizzare altre modalità di spedizione per impossibilità a raggiungere il destinatario dell'avviso di pagamento, le spese saranno addebitate al destinatario.
7. In caso di situazioni particolari debitamente documentate, l'Amministrazione comunale, su richiesta degli interessati, potrà valutare la rateizzazione del credito, con l'applicazione di interessi al tasso legale di interesse vigente alla data di scadenza del credito.
8. In caso di utilizzo degli scuolabus per attività scolastiche ed extra scolastiche è prevista una compartecipazione alla spesa da parte di ogni alunno/a, stabilita annualmente con deliberazione di Giunta comunale, differenziata tra: uscite didattiche organizzate dalle scuole e uscite per attività istituzionali programmate dall'Amministrazione comunale in collaborazione con le Scuole.
9. Le quote di compartecipazione alla spesa degli/delle alunni/e, saranno raccolte direttamente dalle Scuole. Le somme saranno trasferite al Comune di Jesi su presentazione di regolari fatture.

Art. 11 – ESONERI E RIDUZIONI TARIFFARIE

1. sulla base della vigente normative in materia, è gratuito il servizio di trasporto scolastico per il percorso casa - scuola e viceversa, degli/delle alunni/e di cui all'art. 28 della L. 118/1971 (mutilate ed invalidi civili non autosufficienti) e di cui all'art. 3 della L. 104/1992 (persone con disabilità).
2. Sono esonerati dal pagamento del servizio di trasporto, gli/le alunni/e, che sulla base delle intese tra Amministrazione comunale e Istituti comprensivi, rientrino nelle condizioni previste nel cd. "Patto scuola".
3. Possono essere esonerati dal pagamento delle tariffe del servizio di trasporto scolastico, su richiesta, gli/le alunni/e appartenenti a nuclei familiari con redditi ISEE compresi nei limiti previsti dai vigenti regolamenti comunali.
4. Le richieste di esonero parziale o totale per motivi di reddito, saranno valutate sulla base dei criteri stabiliti annualmente dagli uffici dei Servizi sociali.
5. E' applicata la riduzione tariffaria, nella misura prevista dalla deliberazione annuale delle tariffe, nel caso di contemporanea fruizione del servizio di trasporto scolastico a pagamento di 2 o più alunni/e appartenenti al medesimo nucleo familiare. La riduzione si applica per ogni alunno/a pagante successivo/a al/alla 1°, individuato/a nel/nella bambino/a di maggiore età.

Art. 12 – RECUPERO CREDITI E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

1. Il mancato pagamento totale o parziale della tariffa nei termini stabiliti, comporta l'attivazione del recupero coattivo del credito secondo la normativa vigente in materia. Prima dell'avvio della

procedura coattiva per il recupero del credito, l'Amministrazione comunale può valutare e attivare eventuali procedure di compensazione del credito con somme dovute dall'Amministrazione comunale a vantaggio del nucleo familiare debitore.

2. Il mancato pagamento totale o parziale della tariffa entro i termini stabiliti comporta, altresì, la sospensione del servizio a partire dal primo giorno del 2° mese successivo a quello di scadenza del termine.

TITOLO IV – NORME DI COMPORTAMENTO E SANZIONI

Art. 13 – COMPORTAMENTO DEGLI/LLE ALUNNI/E E RESPONSABILITÀ GENITORIALE

1. Gli/Le alunni/e, all'interno del mezzo, devono tenere un comportamento corretto: stare seduti/e nei posti assegnati; allacciare la cintura di sicurezza ove presente; posizionare lo zaino ed altri contenitori a terra; non disturbare i compagni di viaggio e l'Autista, non alzare il tono di voce, usare un linguaggio conveniente, mostrare rispetto per le attrezzature del mezzo pubblico e, più in generale, rispettare le regole impartite dall'Autista e dall'Accompagnatore.
2. È vietato agli/alle alunni/e, per motivi di sicurezza: alzarsi dal proprio posto mentre il mezzo è in movimento; affacciarsi al finestrino; appoggiarsi alle portiere; porre le mani nel vano delle porte e nelle guide dei cristalli; gettare oggetti fuori dal mezzo. È altresì vietato danneggiare il mezzo e provocare disagio tale da arrecare danni a sé e/o agli altri trasportati, mettendo a rischio l'incolumità degli stessi.
3. E' fatto obbligo ai genitori degli/delle alunni/e frequentanti la scuola dell'Infanzia e la scuola Primaria esercenti la potestà genitoriale o a persona adulta delegata, di accompagnare il minore alla fermata stabilita e riprenderne la custodia alla fermata di ritorno. È possibile designare più delegati. Qualora l'Autista non trovi alla fermata alcuna persona autorizzata a riprendere l'alunno/a, lo/a stesso/a sarà accompagnato/a, al termine del percorso, presso la sede del Comando di Polizia Municipale.
4. Per gli/le alunni/e che frequentano la scuola Secondaria di I grado, il genitore all'atto dell'iscrizione, può dichiarare di aver autorizzato il proprio figlio/a alla discesa alla fermata prestabilita anche in assenza sua o di persona delegata, rimanendo comunque responsabile del minore dal punto di vista civile e penale, sollevando con ciò da ogni responsabilità l'Autista e l'Amministrazione comunale. In assenza di tale indicazione, l'Autista tratterrà l'alunno/a sul mezzo e, al termine del percorso, lo/la accompagnerà presso la sede del Comando di Polizia Municipale.
5. In caso di assenza ripetuta del genitore o dell'adulto delegato alla fermata di ritorno, nei casi previsti, l'Ufficio competente provvederà ad avvisare formalmente i genitori o chi esercita la

responsabilità genitoriale e, qualora l'assenza si ripeta anche dopo l'avviso, verrà disposta la sospensione del servizio.

6. I genitori o coloro che esercitano la potestà genitoriale sul minore, si assumono, all'atto di iscrizione al servizio di trasporto scolastico, la responsabilità per danni di natura patrimoniale e non, arrecati a cose e/o a persone, dal comportamento scorretto del minore durante la fruizione del servizio. Tutti i danni eventualmente arrecati dal minore devono essere integralmente risarciti.

Art. 14 – SANZIONI

1. In caso di comportamenti scorretti e violazioni delle regole di comportamento, l'Amministrazione comunale attiverà la seguente procedura:
 - a) l'Accompagnatore e/o l'Autista del mezzo dovrà/anno fare pervenire all'Ufficio comunale competente una relazione scritta sulla condotta dell'alunno/a e dell'accaduto;
 - b) l'Ufficio invierà una comunicazione scritta ai genitori o a chi esercita la responsabilità genitoriale in merito a quanto accaduto, preavvisando sulla possibilità della sospensione dal servizio, in caso di reiterato comportamento;
 - c) qualora il comportamento dell'alunno/a si ripeta, si potrà procedere con la sospensione dal servizio dell'alunno/a per un tempo determinato, quantificato in un minimo di 1 giorno fino ad un massimo di 5 giorni;
 - d) nel caso di reiterato comportamento scorretto e dopo aver espletato quanto previsto ai punti b) e c) del presente articolo, l'alunno/a verrà sospeso dal servizio per l'intero anno scolastico. La sospensione dal servizio non comporterà il rimborso per quanto già pagato e non usufruito.
2. Il provvedimento di sospensione deve essere notificato almeno 7 gg. prima dell'inizio della sospensione ai genitori dell'alunno/a e comunicato al Gestore operativo del servizio di trasporto, se presente.

Art. 15 - ACCOMPAGNATORI E AUTISTI

1. Per le scuole dell'infanzia è prevista sul mezzo, oltre l'Autista, la presenza di un Accompagnatore per garantire la sicurezza degli/delle alunni/e. L'Accompagnatore, compatibilmente con le risorse di bilancio, potrà essere previsto anche sui mezzi destinati al trasporto degli alunni/e della scuola primaria.
2. L'Accompagnatore è munito di tesserino di riconoscimento.
3. L'Autista deve adottare tutte le cautele, suggerite dalla normale prudenza, al fine di tutelare l'incolumità degli/delle alunni/e, sia durante il trasporto che durante le fermate.
4. La responsabilità dell'Autista e dell'Accompagnatore, ove presente, è limitata alla vigilanza

degli/delle alunni/e all'interno del mezzo di trasporto ed alle operazioni di salita e discesa dallo stesso e pertanto l'attraversamento della strada degli/delle alunni/e, una volta scesi dal mezzo, non può costituire onere a loro carico.

5. Viaggio di andata: nell'orario stabilito gli/le alunni/e iscritti/e al servizio vengono prelevati alle fermate previste per ogni singolo itinerario. Al momento dell'arrivo a scuola l'Accompagnatore, se presente, scende dal mezzo e vigila sulla discesa degli/delle alunni/e, finché non vengono presi in carico dal personale scolastico.
6. Viaggio di ritorno: gli/le alunni/e iscritti/e al servizio vengono prelevati/e dai singoli plessi scolastici sulla pubblica via e consegnati all'Autista o all'Accompagnatore da parte del personale scolastico preposto.
7. L'Autista non può apportare di propria iniziativa, neanche temporaneamente, modifiche ai percorsi, alle fermate, agli orari stabiliti dal Piano di trasporto scolastico annuale.
8. L'Autista, in caso di comportamenti scorretti deve richiamare verbalmente l'alunno/a. Nel caso di comportamenti scorretti reiterati, oltre al richiamo, deve provvedere a segnalare tempestivamente l'accaduto all'ufficio comunale competente per l'adozione dei provvedimenti di cui al precedente articolo 14.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 - QUALITA' DEL SERVIZIO E MONITORAGGIO

1. Al fine di garantire elevati standard di qualità del servizio, il Comune di Jesi, d'intesa con l'eventuale Gestore operativo, adotta, per il servizio di trasporto scolastico, la Carta dei Servizi.
2. La qualità del servizio sarà monitorata annualmente tramite la somministrazione di un questionario di soddisfazione che consentirà di rilevare la qualità del servizio percepita dagli Utenti e raccogliere opinioni e suggerimenti sui vari aspetti del servizio di trasporto.
3. La somministrazione del questionario sarà effettuata dal Comune di Jesi o, in caso di affidamento a terzi, dal Gestore operativo del servizio, entro il 30 aprile di ogni anno.

Art. 17 – DATI PERSONALI E PARTICOLARI

1. I dati personali e particolare (ex dati sensibili), raccolti con la presentazione delle domande/richieste di conferma di iscrizione, saranno trattati dal Comune di Jesi, esclusivamente ai sensi del Reg. UE 679/2016 (GDPR), esclusivamente ai fini istituzionali e in relazione all'organizzazione ed erogazione del servizio di trasporto scolastico.
2. I dati di cui al comma 1 del presente articolo, in caso di affidamento a terzi del servizio di trasporto,

saranno comunicati, ai sensi della vigente normativa in materia, al Gestore operativo del servizio, per consentirne l'attività.

3. Ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale, al momento della presentazione della domanda o richiesta di conferma di iscrizione al servizio, viene fornita l'informativa di cui alla normativa vigente in materia.

Art. 18 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E NORME FINALI

1. Il presente Regolamento, ai sensi della vigente normativa in materia, entrerà in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione consiliare di approvazione e sarà applicato dall'anno scolastico 2026-2027.
2. In deroga alla tempistica indicata al precedente art. 7 c. 3, la richiesta di conferma del servizio di trasporto per l'anno scolastico 2026-2027, va effettuata entro il 30 aprile 2026.
3. Fino alla fine dell'anno scolastico 2025-2026 continua ad applicarsi il Regolamento di organizzazione del trasporto scolastico, approvato con deliberazione di C.C. N. 120/2005.
4. Il presente regolamento è pubblicato sul sito internet del Comune di Jesi.